



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-03-2019 (punto N 11)

Delibera N 373 del 25-03-2019

Proponente
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Luigi IZZI
Estensore SANDRA SANTELLI
Oggetto
Modifica della tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni.

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella deficitarietà

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 44, il quale stabilisce la decurtazione delle risorse regionali previste dagli articoli 87 e 90 della l.r. 68/2011 per le unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi nella condizione di ente strutturalmente deficitario;

Visto l'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011 che prevede che la Giunta regionale approvi la tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione n. 238 del 8 aprile 2013 con la quale si è provveduto ad approvare la tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario delle unioni di comuni, a norma dell'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che con la suddetta deliberazione per la compilazione della tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per le unioni di comuni si rinviava alla metodologia di calcolo e alle istruzioni del Ministero dell'Interno per i comuni

Visto il D. M. 28 dicembre 2018 con il quale sono stati aggiornati i parametri obiettivi, le rispettive soglie di deficitarietà e le tabelle contenenti detti parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per ciascuna tipologia di ente locale;

Ritenuto di adeguare la tabella ai nuovi parametri individuati dallo Stato per i comuni, rinviando per la compilazione della medesima alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno per i comuni;

Ritenuto di stabilire che i parametri di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2018;

Ritenuto di stabilire, in analogia a quanto previsto dalla disciplina statale per i comuni, che le unioni di comuni che presentano almeno la metà dei parametri deficitari devono considerarsi in condizione di deficitarietà strutturale;

Considerato che l'articolo 9, comma 2, della l.r. 68/2011 stabilisce che le unioni trasmettono la tabella dell'articolo 44, comma 2, nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato, termini e modalità che possono essere tuttavia modificati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9;

Ritenuto di stabilire che la tabella, per le finalità stabilite dall'articolo 44 della l.r. 68/2011, deve essere trasmessa dalle unioni di comuni entro il 31 maggio di ciascun anno tramite protocollo interoperabile o PEC;

Ritenuto di stabilire che la tabella dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario e dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria dell'unione di comuni;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 7 marzo 2019 ;

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del protocollo di intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A, "Tabella dei parametri obiettivi per le unioni di comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario", per la cui compilazione si rinvia alle indicazioni del Ministero dell'Interno per i comuni.
2. La tabella in allegato A sostituisce quella precedentemente approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 238 dell' 8 aprile 2013.
3. Le unioni di comuni sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno tramite protocollo interoperabile o PEC l'allegato A debitamente compilato, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario e dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria dell'unione di comuni.
4. Analogamente a quanto previsto dalla disciplina statale per i comuni, le unioni di comuni che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono considerate in condizione di deficitarietà strutturale.
5. I parametri di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2018.
6. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per le attività regionali connesse agli adempimenti a carico delle unioni di comuni di cui alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Patrizia Magazzini